



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Pro Inf 244/623

INTERCETTAZIONI

DEPOSITO DEGLI ATTI AI SENSI DELL'ART.415 BIS C.P.P.
E
DIRITTO DELLA DIFESA DELL'INDAGATO
A ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI E DELLE FONIE.

Poiché si è registrato che, ricevuto l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., i difensori degli indagati depositano la richiesta di estrarre copia degli atti inerenti alle intercettazioni e delle relative fonie, appare necessario precisare quanto segue.

Intanto si ribadisce quanto disposto con il provvedimento del 28.8.2020, ossia:

“ Deposito a seguito dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.

In caso di deposito degli atti ai sensi dell'art.415 bis c.p.p. se non preceduto dalla procedura di cui all'art.268 c.p.p., il p.m. provvederà:

- al conferimento, se non ancora effettuato, delle intercettazioni nell'A.D.I. e all'eliminazione delle stesse dai server delle società fornitrici dei servizi come già specificato;
- alla trasmissione nell'Archivio documentale degli atti cartacei (già presenti in TIAP Archivio riservato).

Nell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. si inserirà la seguente comunicazione:

“l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni e ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero.

Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art.268, comma 6 c.p.p.”.

Una volta intervenuto l'accordo con la difesa sulle conversazioni acquisibili:

- le registrazioni (e i relativi verbali) delle intercettazioni inserite nell'A.D.I., ritenute rilevanti e acquisite saranno contraddistinte mediante la funzionalità apposita del programma informatico e la documentazione delle stesse, già inserita nell'*Archivio riservato* TIAP, sarà trasferita nel TIAP ordinario;
- parimenti, la documentazione cartacea inerente alle intercettazioni acquisite sarà prelevata dall'Archivio documentale e allegata agli atti del fascicolo del p.m.
- le intercettazioni e gli atti non acquisiti resteranno, rispettivamente, nell'A.D.I., nel TIAP *Archivio riservato* e nell'Archivio documentale.

In caso di disaccordo si instaurerà la procedura di cui all'art.268 c.p.p.

I difensori degli indagati potranno ottenere copia delle registrazioni e della relativa documentazione:

- indicate come rilevanti nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. dal pubblico ministero;
- ritenute rilevanti dal pubblico ministero a seguito di richiesta formulata dal difensore dell'indagato nei venti giorni dalla notifica dell'avviso;
- ritenute rilevanti dal Gip attivato nelle forme dell'art. 268, comma 6, c.p.p.

Di rilievo che il difensore della persona offesa dei reati di cui agli artt.572 e 612 bis c.p.p. seppur destinatario dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. non ha diritto di ascoltare le registrazioni e consultare gli atti relativi”.

Da quanto disposto, discende che, nella fase di cui all'art.415 bis c.p.p.:

1. il difensore dell'indagato potrà accedere all'Archivio delle Intercettazioni e prendere visione telematica degli atti inerenti alle intercettazioni (ossia visionare il sistema TIAP Archivio riservato ove sono conversati richieste di intercettazione, decreti, proroghe), ma non potrà avere copia di tali atti
2. parimenti, il difensore potrà ascoltare tutte le intercettazioni riversate in A.D.I., ma non potrà avere copia di tali fonie
3. qualora il p.m. abbia inserito nell'avviso l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti, il difensore avrà diritto di avere copia di tali fonie, ma non degli atti relativi (ossia quelli inseriti in TIAP Archivio Riservato e inerenti alle richieste di intercettazione, decreti, proroghe)
4. il difensore potrà contestare la rilevanza di tutte o alcune delle intercettazioni di cui all'elenco e, in questo caso, si dovrà attivare il meccanismo di valutazione e acquisizione delle intercettazioni avanti al gip, come previsto dall'art.268, c.6 c.p.p.
5. il difensore potrà sempre presentare al p.m. un proprio elenco di intercettazioni ritenute rilevanti e di cui chiederà copia (sia che il p.m. abbia redatto un proprio elenco sia non abbia ritenuto le intercettazioni rilevanti).
6. in caso di elenco presentato dalla difesa, il p.m. potrà accogliere o rigettare l'indicazione.
7. se il p.m. accoglie le indicazioni della difesa, il difensore avrà diritto di estrarre copia delle fonie indicate; se il p.m. rigetta la le indicazioni difensive, si dovrà attivare la procedura di cui all'art.268 c.p.p. avanti al gip

8. nel caso in cui la difesa presti acquiescenza all'elenco formato dal p.m. e quest'ultimo, se il caso, all'elenco presentato dalla difesa (esclusivo o integrativo di quello del p.m.), la difesa avrà diritto di estrarre copia delle fonie e della relativa documentazione e

- ❖ le registrazioni (e i relativi verbali) delle intercettazioni inserite nell'A.D.I., ritenute rilevanti e acquisite saranno contraddistinte mediante la funzionalità apposita del programma informatico e la documentazione delle stesse, già inserita nell'*Archivio riservato* TIAP, sarà trasferita nel TIAP ordinario;
- ❖ parimenti, la documentazione cartacea inerente alle intercettazioni acquisite sarà prelevata dall'Archivio documentale e allegata agli atti del fascicolo del p.m.
- ❖ le intercettazioni e gli atti non acquisiti resteranno, rispettivamente, nell'A.D.I., nel TIAP *Archivio riservato* e nell'Archivio documentale

9. Con la richiesta di rinvio a giudizio, il pm indicherà le intercettazioni rilevanti di cui chiederà perizia trascrittiva da disporre dopo la formazione del fascicolo per il dibattimento; parimenti, in caso di decreto di citazione a giudizio, il pm vi indicherà le intercettazioni rilevanti di cui chiederà perizia trascrittiva da disporre all'esito dell'udienza predibattimentale.

§§§

Per i casi di richiesta di **giudizio immediato** e di **richiesta di misure cautelari** mantengono applicazione le disposizioni già date con il provvedimento del 28.8.2020.

Ossia:

Il giudizio immediato.

Nel caso previsto dall'art.454 c.p.p., il p.m. procederà:

- al conferimento, se non ancora effettuato, delle intercettazioni nell'A.D.I. e all'eliminazione delle stesse dai server delle società fornitrici dei servizi come già specificato;
- alla trasmissione nell'Archivio documentale degli atti cartacei (già presenti in TIAP *Archivio riservato*)
- a inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione relativa alle intercettazioni ritenute rilevanti (mediante operazione di copiatura dall'*Archivio riservato* TIAP).

Con la richiesta si allegnerà l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti ai termini dell'art.454, c.2 bis c.p.p.

Come noto, il difensore potrà, entro 15 giorni dalla notificazione del Decreto di giudizio immediato, depositare a sua volta l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti e di cui chiederà al p.m. l'acquisizione e avrà diritto di copia.

Si può ritenere che, in questo caso (e diversamente da quanto previsto dall'art.415 bis c.p.p. che si riferisce soltanto al difensore dell'indagato), anche al difensore della persona offesa sia riconosciuto il diritto di accedere all'Archivio per le stesse facoltà, in linea con l'art.89 bis disp.att.c.p.p., il quale prevede che “*I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice*”.

Dunque, al difensore si riconosce sicuramente il diritto di accedere all'Archivio per ascoltare le registrazioni e consultare gli atti; ma nulla è espressamente previsto quanto al diritto di aver copia delle registrazioni e dei relativi atti riguardanti le intercettazioni ritenute rilevanti dal p.m. il cui elenco è allegato alla richiesta di giudizio immediato.

Del resto, appare fondato sostenere che il diritto ad aver copia delle registrazioni e dei relativi atti maturi in capo al difensore (dell'indagato o della persona offesa) solo al termine della fase incidentale destinata a acquisire le intercettazioni rilevanti, in adesione all'art.89 bis disp.att.c.p.p.: *"I difensori delle parti possono... ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice"*.

Qualora il difensore non contesti l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti dal p.m. ovvero non avanzi proprie richieste oppure il p.m. accolga le richieste:

- le registrazioni (e i relativi verbali) delle intercettazioni inserite nell'A.D.I., ritenute rilevanti e acquisite saranno contraddistinte mediante la funzionalità apposita del programma informatico e la documentazione delle stesse, già inserita nell'*Archivio riservato* TIAP, sarà trasferita nel TIAP ordinario;
- parimenti, la documentazione cartacea inerente alle intercettazioni acquisite sarà prelevata dall'Archivio documentale e allegata agli atti del fascicolo del p.m.
- le intercettazioni e gli atti non acquisiti resteranno, rispettivamente, nell'A.D.I., nel TIAP *Archivio riservato* e nell'Archivio documentale.

In caso di disaccordo si instaurerà la procedura di cui all'art.268 c.p.p.

Richieste cautelari.

Se al momento della richiesta le intercettazioni siano ancora in corso, il p.m. dovrà disporre il conferimento nell'A.D.I. di quelle ritenute rilevanti e utilizzate nella richiesta; i relativi atti cartacei saranno destinati, all'Archivio documentale (la copia digitale sarà già contenuta nell'*Archivio riservato* TIAP).

La richiesta dovrà contenere l'elenco dettagliato dei RIT e dei progressivi utilizzati.

Unitamente alla richiesta il p.m. metterà a disposizione del GIP, nella vaschetta "discovery" del TIAP la documentazione relativa alle intercettazioni ritenute rilevanti, previa copia dei relativi RIT dall'*Archivio riservato* TIAP al fascicolo ordinario TIAP inerente al procedimento in oggetto, con facoltà di apporre *omissis*.

Il difensore avrà diritto di esaminare e estrarre copia degli atti, dei verbali delle intercettazioni utilizzate per la fase cautelare, nonché di trasferire su supporto informatico le relative registrazioni.

Tuttavia, qualora le indagini non siano concluse e, pertanto, non sia intervenuto il formale deposito degli atti, ai difensori sarà inibito l'accesso all'A.D.I. per la consultazione delle fonia e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salva motivata istanza che sarà valutata dal p.m. titolare del procedimento

Cuneo, 23 novembre 2023.

Il Procuratore
Onelio Bodero

Si comunichi:

ai Magistrati

al personale delle Segreterie di assistenza

al responsabile dell'Ufficio C.I.T.

ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si pubblichi nel sito web.